



**Fossati Massimiliano**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **DECRETO CORONAVIRUS: LE DISPOSIZIONI FISCALI**

Il 3 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riportano sinteticamente i principali interventi di tale provvedimento in ambito fiscale; alcune disposizioni sono di interesse generalizzato, mentre molte altre riguardano solo i contribuenti dei Comuni situati nella cosiddetta "zona rossa" (Allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020).

<b>Dichiarazioni 730, dati precompilata e certificazioni uniche</b>	<p>Vengono anticipate al 2020 le disposizioni contenute nell'articolo 16-<i>bis</i>, D.L. 124/2019 relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare la possibilità di presentare il modello 730 sino al 30 di settembre.</p> <p>Viene posticipata al 31 marzo la consegna e l'invio telematico delle certificazioni delle ritenute operate.</p> <p>Di conseguenza anche la data nella quale saranno rese disponibili le precompilate viene spostata dal 30 aprile al 5 maggio.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dagli appositi decreti ministeriali (es: spese funebri, comunicazioni amministratori di condominio, etc.), con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.</p> <p>Si evidenzia che non hanno ricevuto alcuna proroga le comunicazioni delle spese sanitarie in scadenza lo scorso 31 gennaio</p>
<b>Sospensione cartelle esattoriali</b>	<p>Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010 (accertamento esecutivo).</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Analoghe previsioni si applicano agli atti di accertamento doganale e alle ingiunzioni fiscali emesse dai Comuni.</p> <p>Per tali soggetti sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di alcune rate della rottamazione, scadenti il 28 febbraio o il 31 marzo.</p>
<b>Diposizioni per gli</b>	<p>Le disposizioni di cui al decreto del Mef del 24 febbraio 2020 (sospensione dei</p>

<b>intermediari</b>	versamenti e degli adempimenti tributari per i residenti nelle zone rosse), si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'Allegato 1 (Comuni della zona rossa) del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale
<b>Pagamento utenze</b>	Nei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi
<b>Moratoria mutui agevolati</b>	I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento
<b>Sospensione versamenti assicurativi e Cciaa</b>	Con riferimento alle imprese ubicate nei Comuni della zona rossa, fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i versamenti dei diritti camerali e l'applicazione delle sanzioni per il ritardo delle pratiche di iscrizione camerale. Per tali soggetti, sino al 30 aprile, sono sospesi i premi relativi a polizze assicurative
<b>Settore turistico</b>	Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i <i>tour operator</i> , che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Massimiliano Fossati*